Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 30 giugno 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

1948

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1836.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Lucca.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 24 luglio 1938, n. 1742, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Lucca;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 è soppresso il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Lucca e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 168. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1837.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Cesena.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 2022, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Cesena;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 è soppresso il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Cesena e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 165. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1838.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Monfalcone.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 17 maggio 1937, n. 1007, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Monfalcone;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Monfalcone è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 167. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1839.

Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Reggio Calabria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2191, che approva la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Reggio Calabria;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 i due posti di vice segretario di ruolo previsti dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Reggio Calabria sono soppressi e vengono istituiti, in loro sostituzione, due posti di applicati di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 166. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1840.

Modificazione della tabella organica della Scuola professionale femminile annessa alla Scuola tecnica industriale di Gorizia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 2041, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Gorizia e dell'annessa Scuola professionale femminile;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica della Scuola professionale femminile annessa alla Scuola tecnica industriale di Gorizia, è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 164. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 796.
Modificazione ai diritti di verificazione prima e periodica dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

I diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure, fissati dalla tabella annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 490, sono, a decorrere dal biennio 1949-50, sostituiti da quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto vistata dai Ministri per l'industria e il commercio e per le finanze.

Art. 2.

I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni sono dovuti nella misura stabilita dalla tabella di cui al precedente articolo dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

I diritti di verificazione prima degli strumenti per pesare e per misurare fissi sono dovuti anche quando la verificazione abbia esito negativo.

Art. 4.

L'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 490, è abrogato.

Art. 5.

I due diritti fissi di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, aumentati con il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 181, e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 490, sono fissati in lire tremila ciascuno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 22. — FRASCA

Tabella dei diritti di verificazione degli strumenti metrici dei misuratori del gas e dei manometri campioni

I

Diritti di verificazione periodica

Ogni utente pagherà, all'atto della verificazione periodica e per il biennio cui essa si riferisce, un diritto fisso e indivisibile secondo le seguenti categorie:

CLASSE I. — Uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso:

Categoria 1ª: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita da 200.000 o più abitanti . . . . L. 2000

Categoria 2ª: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 200.000 e fino a 50.000 abitanti . . . » 1500

Categoria 3ª: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 50.000 e fino a 5000 abitanti . . . . . » 800

Categoria 4ª: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5000 abitanti . . . . » 500

CLASSE II. — Rivenditori ed esercenti al minuto:

Categoria 5ª: rivenditori ed esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita da 200.000 o più abitanti . . . . » 1500

Categoria 6ª: rivenditori ed esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita inferiore a 200.000 e fino a 50.000 abitanti . . » 1000

Categoria 7ª: rivenditori ed esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita inferiore a 50.000 e fino a 5000 abitanti . . . . » 500

Categoria 8ª: rivenditori ed esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5000 abitanti . . . . L. 300

CLASSE III. — Esercenti arti e mestieri per conto proprio:

Categoria 9ª: esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita da 200.000 e più abitanti . . . . » 400

Categoria 10ª: esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita inferiore a 200.000 e fino a 50.000 abitanti » 300

Categoria 11ª: esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita inferiore a 50.000 e fino a 5000 abitanti . » 200

Categoria 12ª: esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5000 abitanti . . . . » 150

CLASSE IV. — Esercenti ambulanti all'aperto o assimilati:

Categoria 13ª: rivenditori al minuto ed esercenti con posto fisso in chioschi, in pubblici mercati, all'aperto o su aree pubbliche (quelli cioè muniti di regolare licenza di occupazione di suolo pubblico), in luoghi di popolazione riunita da 50.000 o più abitanti . » 500

Categoria 14ª: rivenditori come sopra in luoghi di popolazione riunita inferiore a 50.000 abitanti . . . . » 250

Categoria 15ª: rivenditori od esercenti ambulanti per ogni strumento per pesare con la relativa serie dei pesi, per ogni misura di lunghezza e per ogni serie od elemento di serie di pesi o misure di capacità . . . . . » 100

CLASSE V. — Utenti non commercianti ed esibitori volontari:

Categoria 16ª: utenti che, non esercitando alcun commercio, sono tenuti alla verificazione e coloro che domandano la verificazione senza averne l'obbligo . . . . . . » 150

Utenti di strumenti metrici fissi:

Gli utenti di strumenti metrici fissi, il cui normale funzionamento, cioè, sia reso impossibile quando vengano rimossi dal luogo ove sono installati, pagheranno, per ogni strumento fisso in esercizio, oltre ai diritti suindicati, secondo la categoria alla quale appartengono, il diritto di . . . . . . » 1000

II

Tabella dei diritti da pagarsi per la verificazione prima di ogni peso, misura, strumento per pesare o per misurare e per ogni verificazione dei misuratori dei gas e dei manometri campioni.

Misure lineari:

mezzo ettometro	L.	100
doppio decametro	»	50
decametro	»	30
mezzo decametro	»	20
doppio metro	»	10
metro	»	5
mezzo metro, doppio decimetro e decimetro	L.	5
triplometro (misura tollerata)	»	20

Misure di capacità per aridi e per liquidi:

doppio chilolitro	»	2000
chilolitro	»	1000
mezzo chilolitro	»	500
doppio ettolitro	»	100
ettolitro	»	50
mezzo ettolitro	»	40
doppio decalitro	»	25
decalitro	»	20
mezzo decalitro	»	10
doppio litro	»	6
dal litro al centilitro (per ogni misura)	»	5
1/4 di ettolitro (misura tollerata)	»	20
1/4 di litro (misura tollerata)	»	5

Pesi:

cinque miriagrammi	»	50
doppio miriagramma	»	30
miriagramma	»	20
mezzo miriagramma	»	10
doppio chilogramma	»	5
dal kg. al doppio decagramma (per ogni peso)	»	5
dal decagramma al gramma (per ogni peso)	»	3
frazioni del gramma, carato metrico e sottomultipli (per ogni peso)	»	3

Pesi per le monete:

per ciascuna delle monete in corso	»	10

Bilancie semplici e composte:

se di portata di 50 kg. o più	»	150
se di portata minore di 50 kg. fino a 10 kg. inclusivi	»	100
se di portata minore di 10 kg. fino a 5 kg. inclusivi	»	60
se di portata minore di 5 kg.	»	50

Stadere semplici a doppia portata, a rapporto o composte:

se di portata superiore a 1000 kg.	»	600
se di portata di 1000 kg.	»	400
se di portata minore di 1000 kg. fino a 500 kg. inclusivi	»	200
se di portata minore di 500 kg. fino a 200 kg. inclusivi	»	100
se di portata minore di 200 kg. fino a 100 kg. inclusivi	»	80
se di portata minore di 100 kg. fino a 50 kg. inclusivi	»	60
se di portata minore di 50 kg. fino a 20 kg. inclusivi	»	50
se di portata minore di 20 kg.	»	40

Stadere o bilancie a piattaforma:

se di portata superiore a 30.000 kg.	»	5000
se di portata di 30.000 kg.	»	4000
se di portata minore di 30.000 kg. fino a 10.000 kg. inclusivi	»	3000
se di portata minore di 10.000 kg. fino a 4000 kg. inclusivi	»	2000
se di portata minore di 4000 kg. fino a 2000 kg. inclusivi	»	1000

se di portata minore di 2000 kg. fino a 1000 kg. inclusivi . . . . L. 500
se di portata minore di 1000 kg. fino a 500 kg. inclusivi . . . . » 300
se di portata minore di 500 kg. . . . . » 200

Strumenti automatici e semiautomatici per pesare:

se di portata superiore a 1000 kg. . . . » 4000
se di portata di 1000 kg. . . . . . . » 3000
se di portata minore di 1000 kg. fino a 200 kg. inclusivi . . . . » 1500
se di portata minore di 200 kg. fino a 50 kg. inclusivi . . . . » 1000
se di portata minore di 50 kg. fino a 20 kg. inclusivi . . . . » 800
se di portata minore di 20 kg. . . . . . » 500

Apparecchi per misurare liquidi:

1) doppi chilolitri montati su autocarri, per ognuno . . . . » 4000
2) chilolitri montati su autocarri, per ognuno . . . . » 2000
3) pompe automisuratrici di carburanti e misuratori volumetrici . . . . » 1000
4) pompe automisuratrici per altri liquidi, di capacità di 5 litri o più . . . . » 500
5) pompe automisuratrici per altri liquidi, di capacità inferiori a 5 litri . . . . » 200

Misuratori dei gas:

Per misuratore che eroga litri all'ora:

	becco ora	
140	1	» 20
240 o 280	2	» 40
360, 420 o 500	3	» 50
600, 700 o 750	5	» 100
1000	7	» 100
1200, 1400 o 1500	10	» 150
2400, 2800 o 3000	20	» 200
3600, 4200 o 4500	30	» 250
4800, 5000 o 6000	40	» 300
6000 o 7000	50	» 350
7200, 8400 o 9000	60	» 350
9600 o 11.200	80	» 400
12.000, 14.000 o 15.000	100	» 400
18.000, 21.000 o 22.500	150	» 500
24.000, 28.000 o 30.000	200	» 500
30.000 o 35.000	250	» 500
36.000, 42.000 o 45.000	300	» 600
48.000 o 56.000	400	» 600
60.000 o 70.000	500	» 600
72.000 o 84.000	600	» 700
96.000 o 112.000	800	» 700
120.000, 140.000 o più	1000	» 700

Manometri campioni:

per la verificazione di un manometro campione ad uso dei periti per le prove delle caldaie a vapore quando indica pressioni fra 0 e 25 kg. . . . . » 200
quando indica pressioni superiori a 25 kg. » 300

Il Ministro per l'industria e commercio
TREMELLONI

Il Ministro per le finanze
PELLA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 797.

Modificazioni delle voci 550 e 551 della tariffa generale dei dazi doganali e dei relativi rimandi del repertorio per la sua applicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Le voci 550 e 551 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni, sono modificate come segue:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio
550	Corindone artificiale, carburo di silicio, abrasito e simili: *Sottovoci invariate*	invariati
551	Lavori di smeriglio, di corindone, di carburo di silicio e simili, naturali o artificiali, ecc.: *Sottovoci invariate*	invariati

Art. 2.

Nel repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con regio decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive modificazioni, sono introdotte le varianti risultanti dall'allegata tabella.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — TREMELLONI — MERZAGORA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 259. — FRASCA

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera
ABRASITE. *Come il carborundum.*			ABRASITE. *Come il carburo di silicio.*		
AFFILATOI DA FERRI TAGLIENTI di smeriglio, di corindone, di carborundum e simili naturali o artificiali, anche montati	**Lavori di smeriglio, ecc.**	551	AFFILATOI DA FERRI TAGLIENTI di smeriglio, di corindone, di carburo di silicio e simili, naturali o artificiali, anche montati	Lavori di smeriglio, ecc.	551
CARBORUNDUM, ecc.			(*Voce soppressa*).		
CARBURO DI SILICIO. (V. *Carborundum*).			CARBURO DI SILICIO non macinato	Corindone artificiale, ecc., non macinati	550 a
			— macinato, in polvere o in granelli	Corindone artificiale ecc., macinati	550 b
CORINDONE (abrasivo): a) artificiale. *Come il carborundum.*			CORINDONE (abrasivo): a) artificiale. *Come il carburo di silicio.*		
DISCHI di carborundum, di corindone, di smeriglio e simili	Lavori di smeriglio, ecc.	551	DISCHI di carburo di silicio, di indone, di smeriglio e simili	Lavori di smeriglio, ecc.	551
Seguono lo stesso trattamento anche le corone circolari di carborundum, di corindone, ecc.			*Seguono lo stesso trattamento anche le corone circolari di carburo di silicio, di corindone, ecc.*		
LAVORI di carborundum. (V. *Lavori di smeriglio, ecc.*)			LAVORI di carburo di silicio. (V. *Lavori di smeriglio, ecc.*).		
LAVORI di smeriglio, di corindone, di carborundum e simili, naturali od artificiali	Lavori di smeriglio, ecc.	551	LAVORI di smeriglio, di corindone, di carburo di silicio e simili, naturali od artificiali	Lavori di smeriglio, ecc.	551
LAVORI di xilundum. *Come quelli di smeriglio.*			(*Voce soppressa*).		
LIME di carborundum, di corindone, di smeriglio e simili	Lavori di smeriglio, ecc.	551	LIME di carburo di silicio, di corindone, di smeriglio e simili	Lavori di smeriglio, ecc.	551
MACINE di altra materia. (V. *Lavori, ecc.*). *Le macine di tritumi di pietra agglomerati o di pezzi di pietra cementati, rivestite di smeriglio, di corindone, di carborundum e simili, si considerano formate delle materie costituenti il rivestimento.*			MACINE di altra materia. (V. *Lavori, ecc.*). *Le macine di tritumi di pietra agglomerati o di pezzi di pietra cementati, rivestite di smeriglio, di corindone, di carburo di silicio e simili, si considerano formate delle materie costituenti il rivestimento.*		
MOLE a affilare, arrotare, brunire o rettificare: d) di smeriglio, di corindone, di carborundum e simili, naturali o artificiali	Lavori di smeriglio, ecc.	551	MOLE da affilare, arrotare, brunire o rettificare: d) di smeriglio, di corindone, di carburo di silicio e simili, naturali o artificiali	Lavori di smeriglio, ecc.	551
(V. *anche Dischi di carborundum, ecc.*).			(V. *anche Dischi di carburo di silicio, ecc.*).		
SEGMENTI di smeriglio, di corindone, di carborundum e simili	Lavori di smeriglio, ecc.	551	SEGMENTI di smeriglio, di corindone, di carburo di silicio e simili	Lavori di smeriglio, ecc.	551
XILUNDUM. *Come il carborundum.*			(*Voce soppressa*).		

D'ordine: *Il Ministro per le finanze*
PELLA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 798.

Stanziamento di L. 20.000.000 nel bilancio del Ministero della difesa per lo studio e la progettazione del nuovo aeroporto civile di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa di L. 20.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lo studio e la progettazione del nuovo aeroporto civile di Roma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 263. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 799.

Nuovi provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

TITOLO I
Norme generali

Art. 1.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 5 % dell'entrata imponibile:

vini spumanti;

liquori ed aperitivi a base di alcole;

macchine fotografiche con o senza obbiettivo; obbiettivi per macchine fotografiche;

pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia;

essenze, estratti, acque, polveri, escluse quelle fabbricate col solo impiego di talco ed acido borico, pomate, creme, vaseline e smalti per toletta; profumi e cosmetici di ogni genere; tinture, pomate, petroli, oli ed acque per capelli; saponi profumati, esclusi quelli da barba; ogni altra simile sostanza od articolo usati o applicati per toletta;

pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate; confezioni in pellicceria;

pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche, ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate e coralli, tanto allo stato grezzo che lavorato;

lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi con cassa in oro o in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino di oro; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente;

antichità di ogni genere; curiosità; libri antichi; oggetti di collezione, compresi i francobolli; pitture, acquerelli, pastelli, disegni, sculture originali ed incisioni di artisti o autori non viventi;

grammofoni e fonografi, compresi i complessi fonografici che non hanno funzionamento autonomo; dischi, esclusi quelli a scopo didattico; fisarmoniche; piani meccanici;

carte da giuoco; servizi, articoli ed accessori per giuoco.

La stessa aliquota si applica per la importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati.

Per il commercio dei detti prodotti, come pure per la loro importazione dall'estero, non è dovuta l'addizionale straordinaria stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469.

Per gli atti economici relativi al commercio delle carni bovine in scatola, semplicemente lessate, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2 % dell'entrata imponibile; la stessa aliquota si applica per la importazione dall'estero dei detti prodotti. Per il commercio dei menzionati prodotti non è dovuta l'addizionale straordinaria stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283.

Art. 2.

L'imposta sull'entrata del 7 % dovuta una volta tanto per il commercio del bestiame bovino, ovino e suino a norma delle disposizioni stabilite dall'art. 14 della

legge 19 giugno 1940, n. 762, dall'art. 7 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, e dall'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, è comprensiva anche di quella che sarebbe dovuta per il commercio delle pelli non conciate, ancorchè salate, escluse in ogni caso le pelli ovine destinate ad usi di pellicceria, ma non assorbe il tributo afferente la vendita al minuto delle carni macellate, delle salumerie e dei grassi.

L'imposta del 6 % dovuta una volta tanto a norma delle disposizioni sopra citate per le importazioni dall'estero delle carni macellate bovine, ovine e suine, comprese le salumerie ed i grassi allo stato naturale, non assorbe il tributo afferente la vendita al minuto dei detti prodotti.

Per la importazione dall'estero di pelli bovine ed ovine non conciate, ancorchè salate, escluse le pelli ovine destinate ad uso di pellicceria, l'imposta è dovuta una volta tanto nella misura del 5 % del valore determinato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, ed è comprensiva di quella afferente i successivi passaggi delle dette pelli.

Resta ferma la corresponsione dell'addizionale straordinaria dell'1% dovuta a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283.

Art. 3.

L'imposta sull'entrata del 6 % dovuta una volta tanto per il commercio delle carni equine a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, è comprensiva anche di quella che sarebbe dovuta per l'acquisto nello Stato del bestiame equino allo scopo di diretta ed immediata macellazione da parte dell'acquirente e per il commercio delle pelli non conciate, ancorchè salate, ma non assorbe il tributo afferente la vendita al minuto delle carni macellate, dei grassi e delle salumerie.

L'imposta del 6 % dovuta una volta tanto a norma del citato art. 8 per le importazioni dall'estero delle carni macellate equine, comprese le salumerie ed i grassi allo stato naturale, non assorbe il tributo afferente la vendita al minuto dei detti prodotti.

Per la importazione dall'estero di pelli equine non conciate, ancorchè salate, l'imposta è dovuta una volta tanto nella misura del 5 % del valore determinato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, ed è comprensiva di quella afferente i successivi passaggi delle dette pelli.

Resta ferma la corresponsione dell'addizionale straordinaria dell'1 % dovuta a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283.

Art. 4.

L'imposta sull'entrata dovuta a norma dei precedenti articoli 2 e 3 per le vendite al minuto delle carni macellate bovine, ovine, suine ed equine, comprese le salumerie ed i grassi allo stato naturale, è determinata nella misura del 2 % dell'entrata imponibile.

Per tali vendite si rende altresì applicabile l'addizionale straordinaria di L. 0,50 % dell'entrata imponibile, stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283.

Art. 5.

Sono tenuti all'apertura del conto corrente postale a norma dell'art. 10 della legge 19 giugno 1940, n. 762, gli industriali, commercianti ed esercenti, compresi gli esercenti arti e mestieri, che risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria *B* non inferiore a L. 150.000. Il deposito vincolato a favore dell'Amministrazione finanziaria, da effettuarsi all'atto dell'apertura del conto corrente postale, è determinato in L. 20.000.

I correntisti postali, che vengano a trovarsi nella condizione prevista dal precedente comma, debbono provvedere ad integrare il deposito già costituito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Possono essere ammessi al pagamento dell'imposta sull'entrata con postagiro settimanale a norma degli articoli 75 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, i commercianti, industriali ed esercenti che siano iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria *B* non inferiore a L. 200.000.

Restano ferme le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

L'imposta sull'entrata, compresa l'addizionale straordinaria stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, da corrispondersi a mezzo di marche o, in sostituzione di queste, a mezzo del servizio dei conti correnti postali, si applica giusta i seguenti criteri ed osservate le norme di cui al regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10:

a) quando l'ammontare complessivo del tributo, per ogni entrata, non supera L. 100: esclusivamente mediante apposizione di marche;

b) quando il detto ammontare, per ogni entrata, supera L. 100 e non L. 2000: facoltativamente a mezzo di marche o a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

c) quando il detto ammontare, per ogni entrata, supera L. 2000: esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Nei casi in cui l'imposta a norma delle disposizioni in vigore si corrisponde esclusivamente a mezzo di marche, è in facoltà del contribuente di assolvere il tributo, per gli importi superiori a L. 100 per ogni entrata, anche a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

E' abrogato l'art. 17 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Art. 8.

La competenza a consentire dilazioni a norma dell'art. 46 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e dell'art. 117 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, è devoluta all'Intendenza di finanza, quando l'importo non supera L. 300.000, al Ministero delle finanze negli altri casi.

Art. 9.

La disposizione dell'art. 13, primo comma, del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente la assoggettabilità all'imposta sull'entrata dei passaggi

di merci tra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, s'intende applicabile anche quando i detti negozi e spacci siano dai produttori gestiti a mezzo di intermediari.

La norma di cui al richiamato art. 13 non si applica nel caso di laboratorio direttamente comunicante col negozio di vendita al pubblico, quando la ditta gestisca un unico laboratorio ed il solo negozio con esso direttamente comunicante, ed il laboratorio rifornisca il solo suddetto negozio. Non verificandosi anche una sola delle dette condizioni, trova integrale applicazione la disposizione del citato art. 13.

Art. 10.

Per gli atti economici relativi al commercio dei libri usati, esclusi quelli antichi, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4 %, e si corrisponde in occasione della loro vendita al pubblico, giusta le norme vigenti per le vendite al minuto.

Per il commercio dei detti libri non è dovuta la addizionale straordinaria stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283.

Art. 11.

Sono soggette ad imposta sull'entrata le vendite nello Stato aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero, o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od anche in transitó attraverso il territorio nazionale, indipendentemente dalla imposta dovuta per la eventuale successiva importazione delle merci stessé.

Sono abrogate le disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 12.

Ai fini e per gli effetti della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, s'intendono soggetti alla imposta sulla entrata i pagamenti in denaro o in natura che, nelle associazioni in partecipazione od in altre associazioni similari, di fatto o di diritto, hanno luogo nei rapporti fra associanti ed associati o comunque aderenti all'associazione, a titolo di corrispettivi, cointeressenze, compartecipazioni e simili, anche se il diritto alla loro percezione sorge al momento stesso in cui vengono realizzati gli introiti relativi all'impresa associativa.

Art. 13.

Il Ministro per le finanze può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi d'imposizione dell'imposta sull'entrata ivi contemplati, oltre che per le entrate derivanti dagli atti economici indicati nel detto articolo e da quelli previsti dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, e dall'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, anche per le entrate derivanti dal commercio di uova, pollame, conigli e cacciagione.

Art. 14.

Al pagamento dell'imposta sull'entrata non corrisposta, compresa l'addizionale straordinaria, delle soprattasse e delle pene pecuniarie, dovute a norma della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, sono obbligati in solido entrambi i soggetti dell'atto economico.

Peraltro a tale pagamento è tenuto esclusivamente colui a cui favore si verifica l'entrata, quando l'atto economico, nei riflessi di chi esegue il versamento dei compensi e corrispettivi costituenti l'entrata medesima, non sia comunque connesso ad una sua attività industriale o commerciale.

In tali sensi restano modificate le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 24 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Art. 15.

Il quaranta per cento delle pene pecuniarie e delle ammende riscosse in dipendenza di accertamenti per violazioni delle disposizioni contenute nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni, è direttamente devoluto per una metà agli scopritori con un massimo di lire cinquantamila per ogni accertamento e per ogni accertatore, esclusi gli accertamenti eseguiti nei rispettivi uffici dagli impiegati e funzionari delle singole amministrazioni civili, ed il restante importo è devoluto al Fondo massa della guardia di finanza od alla Cassa di previdenza dell'amministrazione cui appartengono gli scopritori medesimi.

In tali sensi resta modificato l'ultimo comma dell'art. 48 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Le disposizioni contenute nel primo e secondo comma delle annotazioni al n. 1 della tabella allegato *B* al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, si applicano anche nei casi di versamento dell'imposta sull'entrata a mezzo di postagiro settimanale.

TITOLO II

Controversie relative al pagamento dell'imposta sulla entrata mediante canoni ragguagliati al volume degli affari.

Art. 16.

Il contribuente, tenuto a corrispondere l'imposta sulla entrata in abbonamento mediante il pagamento di canoni annui ragguagliati al volume degli affari, al quale sia stato notificato l'accertamento operato in sede di controllo dell'entrata dichiarata, può addivenire con l'Ufficio del registro ad un amichevole concordato, ai fini della determinazione definitiva dell'entrata, entro trenta giorni dalla data di tale notificazione.

Quando peraltro il contribuente avverso l'accertamento abbia prodotto ricorso alla Commissione distrettuale istituita a norma del successivo art. 19, può farsi luogo al concordato anche nei successivi novanta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione del suddetto ricorso, ma comunque prima che sia intervenuta la decisione della Commissione.

Art. 17.

Decorso il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'accertamento, di cui al successivo art. 20, senza che il contribuente abbia prodotto ricorso alla Commissione distrettuale o sia addivenuto con l'Ufficio del registro ad un amichevole concordato, egli decade dal diritto di contestare l'entrata notificatagli. Tutta-

via, su domanda del contribuente da presentarsi entro trenta giorni dalla data di notifica da parte dell'Ufficio del registro della liquidazione dell'imposta suppletiva, resta all'Amministrazione la facoltà di ridurre con motivata decisione l'entrata divenuta definitiva qualora l'accertamento eseguito risulti manchevole od erroneo.

La facoltà di cui al precedente comma spetta all'Intendenza di finanza quando l'entrata accertata non supera L. 10.000.000, ed al Ministero delle finanze negli altri casi.

Art. 18.

La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti, relative all'applicazione dell'imposta sull'entrata nei casi in cui il tributo si corrisponde in abbonamento mediante il pagamento di canoni ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto, è demandata in prima istanza alle Commissioni distrettuali istituite a norma del successivo art. 19, ed in grado di appello alle Commissioni provinciali di cui all'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469.

La Commissione distrettuale, nella emanazione delle proprie decisioni, può anche apportare aumenti alle entrate accertate dall'Ufficio del registro.

Art. 19.

Presso la Commissione distrettuale delle imposte è costituita una speciale Sezione per la risoluzione in prima istanza delle controversie di cui al precedente art. 18.

La Sezione è composta di un vice presidente e di quattro membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Intendente di finanza; i membri effettivi e supplenti sono scelti esclusivamente tra i cittadini contribuenti alla imposta sull'entrata, residenti nei Comuni compresi nella giurisdizione della Commissione distrettuale.

La scelta avviene su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dai capi delle amministrazioni dei Comuni del distretto.

Il numero delle persone da designarsi da ciascun Comune sarà stabilito dall'Intendente di finanza, d'intesa col Prefetto, tenuto conto della entità degli interessi delle diverse attività economiche operanti nel distretto.

Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di Sezioni aggiunte.

Per la costituzione ed il funzionamento della Sezione si applicano le norme vigenti per le Commissioni amministrative delle imposte.

I componenti la Sezione hanno tutti identica funzione, esclusa ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di parte. Il loro giudizio sarà indirizzato esclusivamente all'applicazione della legge in base alla obbiettiva considerazione dei fatti, delle circostanze e degli elementi tutti di apprezzamento di cui siano a conoscenza.

Art. 20.

Avverso l'accertamento operato dall'Ufficio del registro, in sede di controllo dell'entrata dichiarata, il contribuente può ricorrere alla Commissione distrettuale entro trenta giorni dalla notificazione dell'accertamento medesimo.

Il ricorso è motivato, è sottoscritto dal contribuente o da un suo rappresentante, munito di mandato generale o speciale, e deve essere presentato al competente Ufficio del registro che ne rilascia ricevuta.

Art. 21.

Il contribuente può impugnare la decisione della Commissione distrettuale avanti la Commissione provinciale istituita a norma dell'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione della decisione stessa da parte dell'Ufficio del registro.

Il ricorso è motivato, è sottoscritto dal contribuente o da un suo rappresentante, munito di mandato generale o speciale, e deve essere presentato al competente Ufficio del registro che ne rilascia ricevuta.

Il ricorso importa la liquidazione provvisoria della imposta sulla base dell'entrata determinata dalla Commissione distrettuale ed il suo pagamento nei modi e termini stabiliti dall'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469.

La decisione della Commissione provinciale è definitiva.

La mancata impugnazione della decisione della Commissione distrettuale nel termine previsto dal precedente primo comma rende definitiva la decisione medesima. Per la riscossione della differenza d'imposta, della sopratassa e della pena pecuniaria eventualmente dovute, si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469.

Art. 22.

L'Ufficio del registro notifica al contribuente la decisione della Commissione provinciale, e provvede, sulla base di tale decisione, alla liquidazione definitiva dell'imposta e della sopratassa eventualmente dovuta.

Quando l'imposta dovuta in via definitiva è uguale o minore di quella risultante dalla liquidazione provvisoria, ed il contribuente non abbia assolto integralmente il tributo liquidato provvisoriamente, resta fermo il pagamento nelle rate consentite, previa eventuale rettifica delle rate a scadere.

Il pagamento della differenza d'imposta in più eventualmente dovuta in rapporto alla liquidazione provvisoria e della sopratassa che si rendesse eventualmente applicabile, dev'essere effettuato nei modi e termini stabiliti dall'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469.

Nel caso in cui l'imposta liquidata in via provvisoria sia maggiore di quella dovuta in base alla liquidazione definitiva, ed il contribuente abbia, al momento della notifica della decisione della Commissione provinciale, integralmente corrisposto il tributo liquidato provvisoriamente, la maggiore somma pagata va computata a suo favore in sede di pagamento della sopratassa eventualmente dovuta ed, in mancanza, dei canoni d'imposta relativi agli anni successivi.

Per la pena pecuniaria, nella quale sia eventualmente incorso il contribuente a norma del successivo art. 24, si procede nei modi stabiliti dal secondo comma dell'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469.

TITOLO III

Sanzioni

Art. 23.

Per le violazioni delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma del precedente art. 13, si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Art. 24.

Le sanzioni previste dal terzo comma dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 348, si applicano quando l'entrata determinata, in sede di appello, dalla Commissione provinciale, diminuita del terzo, sia superiore a quella dichiarata dal contribuente.

Le stesse sanzioni si applicano quando, verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, la decisione della Commissione distrettuale sia divenuta definitiva per mancata impugnazione avanti la Commissione provinciale.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 25.

Ai fini del pagamento dell'imposta sull'entrata in abbonamento per l'anno 1948 a norma del decreto Ministeriale 23 dicembre 1947, n. 71568, per le vendite al minuto assoggettate al tributo ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, gli interessati debbono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 19 del citato decreto Ministeriale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tale dichiarazione deve contenere l'indicaziose della sede dell'esercizio, della natura dell'attività svolta e dell'ammontare dell'entrata lorda conseguita nell'anno 1947 per il periodo di tempo corrispondente a quello per il quale nell'anno 1948 si rende applicabile l'imposta.

L'imposta è liquidata dall'Ufficio del registro in base alla dichiarazione prodotta dal contribuente, salvo controllo dell'entrata dichiarata a norma delle disposizioni in vigore, ed è corrisposta in tante rate trimestrali, scadenti l'ultimo giorno del trimestre, quanti sono i restanti trimestri solari dell'anno 1948.

Art. 26.

Le disposizioni contenute nel titolo II, fatta eccezione di quelle di cui all'art. 17, e nell'art. 24 del titolo III del presente decreto si applicano a partire dagli accertamenti dell'entrata imponibile relativi all'anno 1948.

Le disposizioni di cui al precedente art. 17 si applicano anche per gli accertamenti divenuti definitivi per i quali sia già stata notificata la liquidazione dell'imposta suppletiva, ove il contribuente produca la domanda prevista dallo stesso art. 17 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 27.

Fino a quando non siano costituite presso le Commissioni distrettuali delle imposte le Sezioni di cui al precedente art. 19, la risoluzione delle controversie relative alla corresponsione dell'imposta sull'entrata in abbonamento mediante il pagamento di canoni ragguagliati al volume degli affari è demandata alla Sezione competente in materia di determinazione dei valori nei trasferimenti della ricchezza.

Art. 28.

Ai fini della sistemazione delle vertenze relative alla corresponsione in abbonamento dell'imposta sull'entrata per l'anno 1947, mediante canoni ragguagliati al volume degli affari, a norma del decreto Ministeriale 18 gennaio 1947, n. 60138, ai contribuenti che abbiano presentato tempestivo ricorso alla Commissione provinciale istituita dall'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, avverso l'accertamento dell'entrata imponibile ad essi notificato, ed addivengano con l'Ufficio del registro ad un amichevole concordato entro il 31 agosto 1948, è consentito un abbuono del 30 % dell'entrata accertata a norma di legge.

L'abbuono di cui sopra è stabilito nella misura del 40 % nei confronti degli artigiani accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria *C*-1 e dei venditori ambulanti.

Gli abbuoni di cui ai precedenti commi si rendono applicabili anche nei confronti dei contribuenti che, ai fini della determinazione dell'entrata definitiva per l'anno 1947, addivengano al concordato con l'Ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'accertamento ovvero, qualora nei prescritti termini impugnino l'accertamento stesso davanti alla Commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 29.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA —
DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 23. — FRASCÀ

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 800.

Esoneri tributari per le merci perdute per causa di guerra e per inadempimento di condizioni e formalità, la cui documentazione sia rimasta distrutta per causa di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

In deroga all'art. 4 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, è data facoltà al Ministro per le finanze di concedere, con propri decreti, d'intesa con il Ministro per il tesoro e sentita la Commissione istituita con il successivo art. 6, l'esonero dal pagamento dei diritti doganali ancora dovuti allo Stato per le merci di cui l'obbligato possa dimostrare di aver subìto la perdita in conseguenza di un qualsiasi fatto di guerra e per le merci che l'obbligato possa dimostrare di essere stato costretto a liberare, in conseguenza di un qualsiasi fatto di guerra, mentre erano in giacenza o in viaggio sotto vincolo fiscale, senza essersi potuto rivalere dei tributi ad esse afferenti.

Art. 2.

La stessa facoltà è data al Ministro per le finanze per le merci gravate da imposta di fabbricazione ancora dovuta allo Stato, nei casi in cui la legge non preveda esoneri per le perdite causate da forza maggiore, e in quelli nei quali l'obbligato dimostri di non essersi potuto rivalere della imposta per fatto di guerra, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

E' considerato fatto di guerra, ai fini dell'applicazione del presente decreto, il fatto compiuto da forze armate, nazionali, alleate o nemiche, oppure dai partigiani, per la preparazione o nella esecuzione di operazioni belliche, o che comunque sia stato occasionato dallo stato di guerra, anche se compiute dalla popolazione civile.

Art. 4.

Per ottenere l'esonero di cui agli articoli precedenti le persone obbligate in via principale o sussidiaria al pagamento dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione debbono farne domanda al Ministero delle finanze e fornire le prove della perdita delle merci e dell'evento che l'ha causata entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

L'esonero non può essere concesso per quella parte dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione di cui sia stato richiesto o possa spettare il risarcimento a titolo di danni a carico dello Stato o di altri enti e privati.

A tal uopo il richiedente deve indicare nella domanda di esonero gli indennizzi e compensi che abbia richiesto ed ottenuti e possano a qualsiasi titolo spettargli, relativamente ai beni perduti da parte di enti, società e privati, e produrre un certificato del competente ufficio pubblico dal quale risulti che non siano state soddisfatte o siano tuttora in corso domande di indennizzi che debbano intendersi comprensivi dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione, di cui le merci perdute erano gravate.

Art. 6.

E' istituita presso il Ministero delle finanze una Commissione, nominata con decreto del Ministro per le finanze, e composta di nove membri, con l'incarico di istruire e di esaminare le domande di esonero, di cui ai precedenti articoli.

Essa è costituita:

1) dal direttore generale delle dogane e imposte indirette o da un suo delegato;

2) da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo e da un avvocato o sostituto avvocato dello Stato;

3) da quattro funzionari dell'Amministrazione centrale o provinciale delle dogane ed imposte indirette;

4) da un funzionario del Ministero del tesoro;

5) da un ufficiale superiore del Comando generale della guardia di finanza.

Il magistrato ed i funzionari, di cui ai numeri 2, 3 e 4 non possono essere, rispettivamente, di grado inferiore al 4° od al 6°.

La Commissione è presieduta dal magistrato suddetto.

Due funzionari del ruolo centrale di grado non inferiore al 9° esercitano le funzioni di segretari.

La Commissione si pronuncia a maggioranza con la presenza di almeno cinque membri.

Art. 7.

Nell'esercizio dei suoi poteri istruttori la Commissione può disporre che sia invitato a presentarsi il richiedente, a sue spese, per fornire i chiarimenti che ritenga opportuni sulle perdite subìte e gli eventi che le determinarono.

Art. 8.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di concedere, con propri motivati decreti, d'intesa con il Ministro per il tesoro e sentita la Commissione di cui all'art. 6, l'esonero di tributi doganali e di fabbricazione ancora dovuti allo Stato, se tale esonero dipenda da documenti già emessi dai competenti uffici e che risultino perduti per fatto di guerra o in occasione dello stato di guerra, oppure da attestazioni, registrazioni o certificazioni, che risultino omesse per le medesime cause, qualora i corrispondenti movimenti di merci o adempimenti di condizioni o di formalità siano da presumere eseguiti.

Art. 9.

Il parere della Commissione istituita a norma dell'art. 6 ha carattere consultivo.

Art. 10.

Nella materia, oggetto del presente decreto, il termine prescrizionale per le azioni di riscossione dei tributi è prorogato al 31 dicembre 1949.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 257. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 801.
Provvedimenti vari in materia di tasse di bollo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1941, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

L'aggio spettante sull'importo delle levate di valori bollati che vengono effettuate presso gli Uffici del registro e presso gli Istituti di credito incaricati della distribuzione primaria dei valori bollati, dai distributori secondari diversi, dai rivenditori di generi di monopolio, dai cancellieri giudiziari e dagli ufficiali giudiziari, nonchè dai privati, che a norma delle vigenti disposizioni hanno diritto ad un aggio per l'acquisto di taluni tipi di valori bollati presso gli Uffici del registro e gli istituti ed enti sopra ricordati, è stabilito nelle misure seguenti per qualsiasi importo di valori prelevati dai:

a) cancellieri ed ufficiali giudiziari: lire una e centesimi 50 per cento;

b) distributori secondari, diversi dai rivenditori di generi di monopolio e dai cancellieri ed ufficiali giudiziari, e privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, fruiscono dell'aggio, prelevando direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito ed Enti autorizzati, i valori bollati, escluse le marche per l'imposta generale sull'entrata: lire due per cento;

c) Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse, agenti di cambio, aziende di credito e commissionari di Borsa, che acquistano direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati le apposite marche doppie per il pagamento della sovrimposta di negoziazione, istituite col decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 154: aggio di lire una per cento sull'importo delle marche acquistate, a condizione che l'acquisto non sia di volta in volta d'importo inferiore a L. 10.000.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quella contenuta nel presente articolo.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1948, le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 67, sulle eccezionali facilitazioni per il pagamento delle tasse di bollo, sono abrogate.

Art. 3.

L'art. 9 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, è integrato come segue:

e) denunzia per abbonamento alla imposta generale sull'entrata.

Art. 4.

I visti di liquidazione, benestare, certificazione di legittimità, conformità e simili apposti su fatture per forniture o somministrazioni allo Stato, d'importo non superiore alle lire cinquecento, sono esenti dalla tassa di bollo di cui all'art. 27 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo, 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Art. 5.

Le quietanze e ricevute ordinarie, note, conti e fatture per importo non superiore a lire venticinque che non formino acconto o residuo di maggiori somme o valori, sono esenti da tassa di bollo salvo il caso d'uso di cui all'art. 186 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Art. 6.

L'art. 73 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, ferme restando la misura della tassa, le norme circa il modo di pagamento e la nota apposta all'articolo stesso:

Libro-giornale e libro degli inventari di che all'art. 2215 del Codice civile, registri delle divise sull'estero, libri dei fidi, libri tenuti dagli amministratori delle società a norma dell'art. 2421 dello stesso Codice, nonchè tutti gli altri libri che per legge siano sottoposti alla stessa disciplina del suddetto art. 2215.

Art. 7.

Le tasse di bollo di cui agli articoli 199, 200 e 205 della tariffa allegato *A* alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, sui titoli e sulle cambiali stilati in valute estere, sono commisurate al controvalore in lire di dette valute sulla base delle quotazioni medie mensili stabilite dall'Ufficio italiano cambi, in ottemperanza dell'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347.

Il decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1859, è abrogato.

Art. 8.

La somma di L. 50 di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1939, n. 1517, da versare a titolo di tassa di bollo dai sanitari che producono ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, è elevata a L. 500.

Art. 9.

L'atto d'intimazione ai testimoni di cui all'art. 250 del Codice di procedura civile è soggetto alla tassa di bollo di L. 12 per ciascun foglio, da corrispondersi mediante carta bollata.

Art. 10.

La tassa di bollo sulle inserzioni nei giornali od in altre stampe di cui all'art. 87 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, è elevata a L. 4 per ogni cento lire o frazione di cento lire del costo della inserzione.

Art. 11.

Il contributo annuo dovuto allo Stato ai termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti è elevato a L. 30.000.000, ferma restando la facoltà da parte dello Stato di operarne la revisione ogni biennio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni al bilancio.

Art. 12.

La disposizione dell'art. 7 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI — DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 21. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1948, n. 802.

Collocamento a riposo o dispensa dal servizio dei sottufficiali dell'Aeronautica per la prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'aliquota per ciascun grado e ruolo e categoria dei sottufficiali in servizio continuativo dell'Aeronautica militare che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio per la prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, è fissata come segue:

RUOLO E CATEGORIA	Aiutanti di battaglia	Marescialli			Sergenti maggiori	TOTALE
		1ª classe	2ª classe	3ª classe		
Arma aeronautica - Ruolo naviganti . . .	1	130	113	90	113	447
Arma aeronautica - Ruolo specialisti:						
Categoria:						
Motoristi	—	58	61	134	283	53[illegible]
Montatori .	—	34	58	80	237	409
Marconisti	—	21	23	53	167	264
Elettromeccanici di bordo	—	—	—	—	—	—
Elettricisti	—	1	15	50	142	20[illegible]
Armieri . .	—	26	39	69	234	36[illegible]
Fotografi . . .	—	13	9	16	39	7[illegible]
Automobilisti	—	1	10	23	87	121
Aiutanti di Sanità .	—	—	9	15	25	[illegible]
Arma aeronautica - Ruolo servizi:						
Categoria governo . . .	—	79	93	111	186	40[illegible]
Assistenti contabilità .	—	—	—	8	20	[illegible]
Corpo del Genio aeronautico						
Ruolo assistenti tecnici . .	—	—	—	34	25	5[illegible]
	1	363	430	683	1.558	3.03[illegible]

Art. 2.

I collocamenti a riposo e le dispense dal servizio di cui al presente decreto saranno effettuati entro il 30 giugno 1948 e con decorrenza non posteriore alla data predetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1948

EINAUDI

PACCIARDI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Arezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Arezzo, pel triennio 1948-1950, i signori:

Silli dott. Carlo, medico chirurgo;

Conti prof. dott. Gaetano, medico chirurgo;

Cartocci dott. Carlo, pediatra;

Guerrini avv. Arnaldo, esperto in materie amministrative;

Acuti dott. Alfio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1948
Registro Presidenza n. 15, *foglio n.* 355. — FERRARI

(2967)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Terni, pel triennio 1948-1950, i signori:

Mazzucca dott. Vito, medico chirurgo;

Manini prof. dott. Leonida, medico chirurgo;

Fornaci dott. Libero, pediatra;

Paoloni dott. Guido, esperto in materie amministrative;

Fiorelli agr. Fabio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1948
Registro Presidenza n. 15, *foglio n.* 336. — FERRARI

(2968)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1948.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Rimessa » sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta le decisione in data 27 aprile 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Rimessa » di pertinenza, come dagli atti, della ditta: Boccone Raffaele di Luigi, De Simone Rosa di Giacomo e comune di Castelvolturno e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta: Boccone Raffaele di Luigi e De Simone Rosa di Giacomo livellari al comune di Castelvolturno, foglio di mappa 39 particella 34, per la superficie di Ha 2.15.90 e con l'imponibile di L. 410,21.

Detto fondo confina con le proprietà di Auriemma cav. Alfredo fu Giuseppe livellario al comune di Castelvolturno, di Auriemma Raffaele livellario al comune di Castelvolturno, con la strada di bonifica della « Piana » con il diversivo delle « Colmate »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 marzo 1948 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Rimessa » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 8500 (ottomilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1948

DE NICOLA

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 13, *foglio n.* 232. — GIORDANO

(2936)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e dell'abbigliamento dell'intera provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 12 dicembre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica e alla manovalanza generica dell'intera provincia di Napoli;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile e dell'abbigliamento dell'intera provincia di Napoli sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 12 dicembre 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e dell'abbigliamento dell'intera provincia di Napoli, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 127

(2873)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1948.

Elenco dei Comuni ai quali sono applicabili le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernente il ricovero per i senza tetto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 49, comma terzo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, recante disposizioni per il ricovero dei senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che nei Comuni appresso indicati, le riparazioni di fabbricati privati già iniziati o che ancora potranno essere iniziati a cura dei proprietari o del Genio civile non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale di senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto, perciò, che si rende necessario consentire in detti Comuni le ricostruzioni da parte di privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo 3° del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261:

Provincia di Agrigento: Lampedusa.

Provincia di Ancona: Castelfidardo per la frazione Fornaci Serra dei Conti per la frazione Osteria Camerano (cap.).

Provincia di Ascoli Piceno: Portosangiorgio.

Provincia di Bologna: Porretta Terme (cap.) e frazione Capugnano.

Provincia di Campobasso: Rionero Sannitico (cap.).

Provincia di Caserta: Piedimonte d'Alife.

Provincia di Chieti: Atessa (cap.) Frisa - Palombaro Roccascalegna Lanciano.

Provincia di Cosenza: Paola (cap.) e contrade: Fiego, Promintesta e Madonna delle Grazie.

Provincia di Cuneo: Priola e frazione Pievetta Pontechianale per frazione Chianale.

Provincia di Enna: Enna.

Provincia di Firenze: Carmignano (cap.) e frazioni: Artimino, Comeana, Poggio a Caiano, Santa Cristina - San Casciano in Val di Pesa per frazione Mercatale.

Provincia di Genova: Chiavari (cap.).

Provincia di Gorizia: Monfalcone per la frazione Panzano.

Provincia di Grosseto: Cinigiano (cap.) e frazione Sasso d'Ombrone.

Provincia di Imperia: Imperia per le frazioni Portomaurizio e Oneglia.

Provincia di L'Aquila: Civitella Roveto (cap.).

Provincia di La Spezia: Deiva (cap.) e frazione Marina Sarzano (cap.).

Provincia di Macerata: Macerata (cap.).

Provincia di Mantova: Maguacavallo Poggio Rusco San Giacomo delle Segnate.

Provincia di Perugia: Castiglione del Lago per le borgate Pescia, Lucciarelli, Vitellino Umbertide per la frazione Pierantonio.

Provincia di Pesaro Urbino: Orciano (cap.) e frazioni di Ruspoli, Montebello e Fornace.

Provincia di Pescara: Bolognano per la frazione Piano d'Orta Scafa.

Provincia di Pisa: Calcinaia per le frazioni: Allori, Case Bianche, Montecchio Capannoli Val d'Era San Giuliano Terme per le frazioni: Agnano, Ripafratta.

Provincia di Rieti: Rieti per la frazione Borgo Sant'Antonio Torricella in Sabina (cap.).

Provincia di Roma: Capranica Prenestina (cap.) Marcellina Nemi.

Provincia di Salerno: Castel San Giorgio per la frazione Lanzara Nocera Inferiore Nocera Superiore Pellezzano Vallo della Lucania (cap.).

Provincia di Siena: Murlo per la frazione Casciano Monteriggione per la frazione Castellina Scalo San Gimignano (cap.).

Provincia di Venezia: Chioggia per la frazione Sottomarina Misule di Piave (cap.).

Provincia di Vicenza: Altavilla Vicentina e frazioni Valmarana e Tavernelle.

Provincia di Viterbo: Soriano del Cimino.

Roma, addì 24 marzo 1948

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1948
Registro Lavori pubblici n. 12, foglio n. 48.

(2933)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1948.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Caserta.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1944, col quale è stato costituito il Consorzio agrario provinciale di Caserta;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1948, col quale il dott. Tommaso Leonetti è stato nominato commissario del suddetto Consorzio;

Ritenuta l'opportunità di affiancare l'opera del commissario con la nomina di un vice commissario e di affidare tale incarico all'avv. Alfredo Mele;

Decreta:

L'avv. Alfredo Mele è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Caserta.

Roma, addì 15 giugno 1948

Il Ministro: SEGNI

(2973)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1948.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e marchi d'impresa che figureranno nella « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale » in Bolzano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti ai prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda in data 26 maggio 1948, presentata dal presidente della « Fiera di Bolzano Campionaria internazionale » che avrà luogo in Bolzano dal 12 al 27 settembre 1948;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali e i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Fiera di Bolzano Campionaria internazionale » che avrà luogo in Bolzano dal 12 al 27 settembre 1948, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1939, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 16 giugno 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(2975)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1948.
Organizzazione della « Mostra nazionale farmaceutica », in Ancona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge con la legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista la documentata istanza prodotta dal Sindacato interregionale dei medici per l'Emilia, la Romagna, le Marche e l'Umbria;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Prefetto della provincia di Ancona e della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata l'organizzazione della « Mostra nazionale farmaceutica », che avrà luogo in Ancona dal 19 al 21 giugno 1948.

Roma, addì 16 giugno 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(3025)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1948.
Ricostituzione dell'archivio dell'Ufficio provinciale del tesoro di Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e contenente disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità e tumulti popolari;

Di concerto coi Ministri per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' ordinata la ricostituzione dell'archivio dell'Ufficio provinciale del tesoro di Messina, parzialmente distrutto a seguito di incendio. Alla ricostituzione si procede sotto la direzione del capo dell'Ufficio provinciale del tesoro o di altro funzionario da esso all'uopo delegato, provvedendosi a raccogliere le copie degli atti e documenti estratte dagli originali o da altre copie esistenti presso pubblici uffici o anche presso privati, osservate le disposizioni degli articoli 7 e 11 del regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1948

Il Ministro: GRASSI

(3009)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Terracini Vittorio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 284 decisioni N. 90 Registro di ricorsi

L'anno 1948, il giorno 28 del mese di maggio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Terracini Vittorio fu Mosè e fu Anton Elisa, nato a Torino il 2 agosto 1900, domiciliato elettivamente presso l'avv. Naselli-Rocca, via Guido d'Arezzo, 35 ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Terracini Vittorio contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 28 maggio 1948

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2918)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Rinuncia temporanea all'esercizio del vincolo del 35 % sui generi alimentari d'importazione

L'Alto commissariato per l'alimentazione, prorogando i termini di cui al comunicato del 17 aprile 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 29 aprile 1948, rinuncia all'esercizio del vincolo, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1211, su tutte le partite, nazionalizzate entro il 30 settembre 1948, dei prodotti sotto elencati:

sardine e sgombri conservati in scatola sott'olio;
tonnetto al naturale e salmone conservati in scatola;
tonno e tonnetto o bonito sott'olio;
baccalà salinato e secco e stoccafisso;
bestiame vivo da macello, bovino e suino;
carne fresca e refrigerata o congelata, con osso o disossata, bovina e suina;
carne in scatola bovina e suina;
trippa fresca, refrigerata e congelata;
legumi secchi: fagioli, ceci, lenticchie e piselli;
patate;
formaggi;
grassi lardo, strutto, burro e margarina;
olii grezzi o rettificati commestibili di: oliva, sesamo, soja, arachide, zucca, girasole, papavero, colza, ravizzone, neuk, thè e cocco, semi e frutti oleaginosi: olive da spremitura, sesamo, soja, arachide, zucca, girasole, papavero, colza, ravizzone, neuk, thè e copra;
uova;
latte in polvere intero grasso, latte evaporato e latte condensato zuccherato;
marmellata.

Gli importatori, pur potendo liberamente disporre delle partite di merci sopra elencate senza attendere il decorso del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1211, sono comunque tenuti per le partite stesse, anche nei periodi per i quali viene disposta la rinuncia all'esercizio di vincolo, alla denuncia prevista dal secondo comma dell'art. 3 dello stesso decreto legislativo.

Roma, addì 24 giugno 1948

(3063) *L'Alto Commissario*: Ronchi

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 1° aprile 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Harold Couch Swan, Console generale di Gran Bretagna a Genova, con giurisdizione sulla regione della Liguria.

(3026)

In data 1° aprile 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Samuel Chave Lawrence, Console di Gran Bretagna a Torino, con giurisdizione sulla regione del Piemonte.

(3027)

In data 1° aprile 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Arnold Edwards Watkinson, Console Generale di Gran Bretagna a Napoli, con giurisdizione sulle regioni della Campania, Basilicata, Calabria, Puglie e l'isola di Sicilia.

(3028)

In data 28 aprile 1948 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Giuseppe Genoese Labocoetta, Vice console onorario di Spagna a Reggio Calabria, con giurisdizione sulle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza.

(2925)

In data 3 maggio 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Carlo Ricci, Console onorario della Repubblica del Guatemala a Roma, con giurisdizione sulle provincie di L'Aquila, Teramo, Chieti, Roma e Cagliari.

(2926)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

283° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 30 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1947, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 392, con il quale è accettata la rinuncia della Società anonima nazionale Cogne, con sede in Torino, alla concessione della miniera di manganese e ferro denominata « Monte Cocco » in territorio del comune di Malborghetto Valbruna, provincia di Udine.

Decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1948, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 289, con il quale la concessione della miniera di zolfo e terre refrattarie denominata « Il Molino » in territorio del comune di Latera, provincia di Viterbo, è trasferita ed intestata alla Montecatini, Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1948, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 290, con il quale la concessione della miniera di zolfo e terre refrattarie denominata « Solfatara » in territorio del comune di Manziana, provincia di Roma, è trasferita ed intestata alla Montecatini, Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano.

(3039)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 7[illegible].

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 30 luglio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Treglia Antonino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 161.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 374 — Data: 2 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Ranallo Loreta fu Michelangelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 283 — Data: 3 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: De Marco Ezechia fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 43.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 776 — Data: 13 aprile 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Cassa di risparmio della Repubblica di S. Marino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 248 — Data: 1° settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Banca cattolica del Veneto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 3.950.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 296 — Data: 2 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Marchetti Anna Maria fu Oreste — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 3 — Capitale L. 78.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5619 — Data: 21 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Piccinino Enrico fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 7500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1474 — Data: 22 novembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Paganuzzi Maria fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 414.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 — Data: 20 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Vezzella Antonio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 4800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data: 3 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Sutto Tomaso fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 9000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2425 — Data: 27 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Canfora Alfonso fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 155.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data: 22 luglio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Benetti Genolini Filippo e Paradiso Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 9 — Rendita L. 12.825.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 — Data: 22 luglio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Benetti Genolini Filippo e Paradiso Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936), nominativi 3 — Capitale L. 33.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 70 — Data: 24 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Emilia — Intestazione: Paterlini Carlo fu Attilio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 255 — Data: 1 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Marotta Nicola di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 5 — Rendita L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 777 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Cilione Nicola fu Natale — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 89.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Belluno — Intestazione: Bovolato Angelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 53.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1114 — Data: 29 aprile 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Balice Malfredo di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 250.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 657 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: D'Arrigo Paolo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 350 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Manzon Maria fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 17 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Scavone Ercole — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 2900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7922 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Zuchegna Ludovico fu Nunzio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 110.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 643 — Data: 11 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Lorenzi Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1896 — Data: 11 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Credito Italiano, sede di Bari — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5199 — Data: 14 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Sassari — Intestazione: Bua Casula Giovanni fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 8900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data: 25 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Banca provinciale lombarda di Cremona — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 4 % (1943), nominativi 2 — Capitale L. 4000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 maggio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2636)

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 9 recante « Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* puntate numeri 42, 92 e 141, rispettivamente in data 19 febbraio, 19 aprile e 19 giugno 1948, il nominativo *Boerio* Elisa, riferibile al n. 172819 d'iscrizione (Rendita 5 %) deve intendersi rettificato in *Berio* Elisa.

(2996)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 giugno 1948 - N. 110

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82 —
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	51,50
Id. 5 % 1935	94,60
Redimibile 3,50 % 1934	77,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,10
Id. 5 % 1936	91,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,55
Id. 5 % convertiti 1951	99,45

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Celleno (Viterbo).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 151; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Celleno (Viterbo) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Celleno (Viterbo) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'anzidetto Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(2980)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a un posto di traduttore di 2ª classe (gruppo A, grado 8°) nel ruolo dei traduttori presso il Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 7 gennaio 1937, n. 23, contenente norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia;
Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati statali, e successive modificazioni;
Vista la lettera in data 13 marzo 1948, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministro per la grazia e giustizia a bandire un concorso per un posto di traduttore di seconda classe;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli per un posto di traduttore di seconda classe (grado 8°) nel ruolo di traduttori (gruppo *A*) presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Al concorso possono essere ammessi:
a) il traduttore aggiunto di prima classe in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia avente una anzianità di tre anni di grado e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;
b) gli impiegati di altri ruoli di gruppo *A*, che ne facciano domanda e che, alla data del presente bando, abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 9°, 10° e 11° da valutarsi a norma delle disposizioni vigenti, e che siano forniti:
1) del diploma di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in scienze giuridiche e politico sociali, conseguita in una università o in istituto di studi superiori dello Stato, o di diploma dell'Istituto orientale di Napoli al compimento di un corso quadriennale;
2) di titoli o documenti atti a dimostrare la conoscenza della lingua inglese o tedesca, quali che siano le altre lingue formanti oggetto del concorso.
Alla laurea conseguita in una università dello Stato è equiparata per coloro che appartengono alle Provincie annesse la laurea conseguita in una università dell'ex impero austriaco, anteriormente però al 31 dicembre 1923.
L'aspirante deve essere provvisto dei titoli di studio sopra indicati, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta da bollo da lire 32 ed i relativi titoli e documenti devono pervenire al Ministero di grazia e giustizia nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, per il tramite dell'Amministrazione alle cui dipendenze l'aspirante si trovi a prestare servizio e deve essere accompagnata dalla copia del foglio matricolare e da un rapporto informativo del capo dell'ufficio cui l'aspirante stesso è addetto.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) diploma originale di laurea e titoli o documenti di studio di cui ai nn. 1) e 2) dell'art. 3 del presente bando;
b) certificato dell'Amministrazione alla quale l'aspirante appartiene, da cui risulti che l'impiegato non è sottoposto a procedimento penale o disciplinare e l'indicazione delle qualifiche riportate negli ultimi tre anni;
c) copia dello stato di servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato;
d) certificato medico, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, essa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra, deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 (bollo da L. 24).
Il certificato medico deve essere vistato dal capo dell'ufficio civile o militare a cui il sanitario appartiene, ovvero dal sindaco.
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;
e) ritratto in fotografia con firma del candidato, autenticato dall'amministrazione alla quale l'aspirante appartiene;
f) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che a norma delle vigenti disposizioni, attribuiscono ai concorrenti diritti preferenziali per il conferimento dei posti messi a concorso;
g) ogni altro documento o titolo che l'aspirante ritenga di esibire ai fini del concorso.

Art. 5.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Art. 6.

Sono ritenuti titoli valutabili agli effetti del concorso gli attestati e le pubblicazioni di indole accademica o didattica sulle lingue o letterature straniere, delle quali il candidato ha conoscenza.

Art. 7.

Gli esami consistono in quattro prove scritte ed in una prova orale sul seguente programma:
Prove scritte:
1) versione in inglese, o in tedesco, a scelta del candidato, senza l'aiuto del dizionario, di un atto o di un documento giudiziario scritto in lingua italiana;
2) versione in italiano, con l'aiuto del dizionario, di un atto o di un documento giudiziario scritto in lingua tedesca;
3) versione in italiano, con l'aiuto del dizionario, di un atto o di un documento giudiziario scritto in lingua inglese;
4) versione in italiano, con l'aiuto del dizionario, di un atto o di un documento giudiziario scritto in lingua spagnuola.
Prova orale:
1) sulle lingue che hanno formato oggetto delle prove scritte;
2) nozioni di diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo) ed elementi di statistica.
Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni che verranno determinati con successivo decreto.

Art. 8.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme stabilite dalla citata legge 7 gennaio 1937, n. 23, e dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni.

Art. 9.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che abbiano riportato non meno di sette decimi in media nella valutazione dei titoli e non meno di otto decimi in media nelle prove scritte. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione media di almeno otto decimi.
Non sono ammesse frazioni di voto.
Nella valutazione si avrà speciale riguardo alla conoscenza della terminologia giuridica dimostrata dal candidato.
Il voto complessivo per ciascun candidato risulterà dalla somma delle medie dei punti riportati nella valutazione dei titoli nella prova scritta ed in quella orale.
A tale voto complessivo la Commissione potrà aggiungere un massimo di dieci punti, per ogni lingua che il concorrente avrà dimostrato di conoscere, oltre quelle la cui conoscenza è richiesta come condizione di ammissione al concorso.

Art. 10.

I concorrenti giudicati idonei sono classificati per ordine di punti. In caso di parità di voti saranno osservate le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Qualora il vincitore del concorso dichiari di rinunziare alla nomina, o non si presenti ad assumere servizio nel termine prescritto, il posto sarà conferito al candidato dichiarato idoneo con maggiore numero di voti, dopo il vincitore.

Roma, addì 16 maggio 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1948
Registro n. 10, foglio n. 156.

(2934)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cattedre universitarie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 743;

Visto il decreto Ministeriale 24 aprile 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 29 aprile 1948, con il quale sono stati banditi, tra gli altri, per l'anno 1948, i concorsi alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica nell'Università di Siena e di costruzioni idrauliche nel Politecnico di Torino;

Considerato che la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena, in rapporto alla cui cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica è stato indetto il concorso ai sensi dell'art. 67 del predetto testo unico ha, nel frattempo, deliberato di chiedere l'apertura del concorso stesso, ai sensi degli articoli 65 e 68 del citato testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

Considerato che la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino ha chiesto, nell'interesse generale degli studi, la revoca del concorso già bandito per la cattedra di costruzioni idrauliche;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni per l'ammissione ai concorsi banditi con il citato decreto Ministeriale 24 aprile 1948;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati i concorsi per la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica nell'Università di Siena e di costruzioni idrauliche nel Politecnico di Torino, indetti con decreto Ministeriale 24 aprile 1948.

Art. 2.

Il termine fissato dal decreto Ministeriale 24 aprile 1948 per la presentazione delle domande, dei titoli, e delle pubblicazioni per la partecipazione ai concorsi di cui al decreto Ministeriale stesso, è prorogato a tutto il 31 agosto 1948.

Ai candidati residenti all'estero è data facoltà di presentare la sola domanda entro il 31 agosto, salvo a produrre, entro il 30 settembre successivo, i documenti, i titoli e le pubblicazioni.

Art. 3.

Sono indetti i seguenti concorsi a cattedre universitarie:

Facoltà di giurisprudenza

Diritto penale Università Perugia
Procedura penale Università Camerino
Istituzioni di diritto romano Università Cagliari
Istituzioni di diritto privato - Università Camerino

Facoltà di scienze politiche

Storia dei trattati e politica internazionale Università Firenze

Facoltà di economia e commercio

Storia economica - Università Catania

Facoltà di lettere e filosofia

Letteratura delle tradizioni popolari Università Palermo
Letteratura greca Università Padova

Facoltà di medicina e chirurgia

Clinica otorinolaringoiatrica Università Genova
Patologia speciale medica e metodologia clinica Università Siena
Semeiotica medica Università Palermo
Patologia generale Università Sassari
Fisiologia umana Università Cagliari

Facoltà di ingegneria

Topografia con elementi di geodesia Università di Pisa
Costruzioni navali mercantili Università Genova

Facoltà di agraria

Chimica agraria Università Pisa

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore Ufficio concorsi a cattedre universitarie) domanda in carta bollata da L. 32 entro il 31 agosto 1948, corredata dei documenti appresso indicati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta a norma di legge;

3) certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti e imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

5) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

6) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

7) stato di famiglia rilasciato dal competente ufficio anagrafico;

8) qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

9) notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in sei esemplari;

10) elenco in sei copie di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendano parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, delle quali una soltanto dovrà essere documentata.

Nella domanda deve essere indicato il domicilio dell'interessato agli effetti del concorso. Ciascun candidato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

I documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), conformi alle leggi sul bollo, devono essere legalizzati. Tutti i documenti predetti, tranne quello di cui al n. 1), devono essere inoltre di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.

L'aspirante che sia dipendente di ruolo dell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6); deve invece presentare un certificato, in carta bollata, dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio.

Entro lo stesso termine del 31 agosto 1948 gl'interessati devono far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni, allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale essi si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In via del tutto eccezionale, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni, e limitatamente ad un solo lavoro, bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura pronta per la stampa. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie. I candidati che prendano parte a più concorsi devono presentare le proprie pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possano essere rimesse a ciascun commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti dopo il termine del 31 agosto 1948, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari; nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parte di esse, o qualsiasi altro documento.

I concorrenti che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda entro il termine del 31 agosto 1948, salvo a produrre i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro il 30 settembre successivo.

Non è consentito riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Roma, addì 28 giugno 1948

Il Ministro: GONELLA

(3041)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per esami a sette posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici imposte di fabbricazione), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1947, n. 79210, con il quale fu indetto un concorso per esami a sette posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici imposte di fabbricazione), riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1947, con il quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1947, con il quale il capo sezione dott. Giovanni Sciamarelli è nominato membro della predetta Commissione esaminatrice in sostituzione del capo sezione dott. Carmine Gallo;

Visto l'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sulla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale fatta dalla Commissione esaminatrice, in base al risultato del concorso per esami a sette posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici imposte di fabbricazione), riservato ai reduci:

COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prove orali	Somma dei voti
1. Marra Armando	8,250	8,750	17 —
2. Pandozzi-Trani Mario	8,500	8,250	16,750
3. Nogara Nicolò	8,750	7,750	16,500
4. Pisano Mario	7,250	8,500	15,750
5. Santacroce Cesidio	7,750	7,750	15,500
6. Del Guasta Remo	7,550	7,600	15,150
7. Quattrone Domenico	7,500	7,600	15,100
8. Fernandez Vincenzo	7,500	7,500	15 —
9. Di Lena Carlo	7,250	7,475	14,725
10. Cocivera Carmelo	7,875	6,800	14,675
11. Capitani Sante	7,625	7 —	14,625
12. Tarantello Adolfo	8 —	6,500	14,500
13. Visentin Walter	7 —	7,400	14,400
14. Agliuzza Francesco Paolo	7,125	7,250	14,375
15. Papa Umberto, invalido di guerra	7,500	6,750	14,250
16. Renzi Spartaco	7,250	6,800	14,050
17. Camarota Mario	7 —	7 —	14 —
18. Del Santo Gabriele	7,250	6,625	13,875
19. Pacilio Ugo	7 —	6,500	13,500

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Marra Armando
2. Pandozzi-Trani Mario
3. Nogara Nicolò
4. Pisano Mario
5. Santacroce Cesidio
6. Del Guasta Remo
7. Papa Umberto

Art. 3.

I seguenti altri candidati sono dichiarati idonei del concorso suddetto nell'ordine sottoindicato:

1. Quattrone Domenico
2. Fernandez Vincenzo
3. Di Lena Carlo
4. Cocivera Carmelo
5. Capitani Sante
6. Tarantello Adolfo
7. Visentin Walter
8. Agliuzza Francesco Paolo
9. Renzi Spartaco
10. Camarota Mario
11. Del Santo Gabriele
12. Pacilio Ugo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1948
Registro n. 6, foglio n. 20. — LESEN

(2911)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.